

ORGANO SOGGETTO AL SERVIZIO ISPETTIVO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE DELLE
COMUNICAZIONI – REGISTRO DI OPERATORI DI COMUNICAZIONE N. 17600



Maggio 2019
Num. 05/12

UN.I.O.N. MAGAZINE

by NewsLiftLetter

ORGANO DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA
CONFORMITÀ CHE CERTIFICANO PRODOTTI E
SERVIZI E ORGANISMI DI ISPEZIONE DI IMPIANTI

www.uni-on.it
magazine@uni-on.it

EDITORIALE

*A cura di IGINIO S. LENTINI, Direttore Responsabile UN.I.O.N.
Magazine* pag. 7

Focus

*Workshop e 41ª Assemblea Ordinaria ed elettiva UN.I.O.N.
30 e 31 maggio 2019, Roma* pag. 11

ATTIVITÀ MENSILE DELL'ASSOCIAZIONE

pag. 13

SPAZIO UN.I.O.N.

pag. 15

Il presente numero si compone di n. 53 pagine



UN.I.O.N. MAGAZINE

Anno 2019 numero 5

Via Michelangelo Peroglio, 15 – 00144 Roma

Tel. 06 87694103

Fax 06 81151699

Cell. 335 1004161

magazine@uni-on.it

Direttore Responsabile: *Dott. Iginio S. Lentini*

Coordinamento redazionale: a cura della segreteria UN.I.O.N.

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 259 del 1999

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 UN.I.O.N. - Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati garantisce la massima riservatezza nell'utilizzo della proprio banca dati con finalità di invio della presente pubblicazione e/o di comunicazioni e informazioni.

Ai sensi dell'art. 7, ai destinatari, ad esclusione dei Soci che per effetto delle condizioni di iscrizione sono obbligati alla ricezione di ciascuno dei 12 numeri annuali, è data la facoltà di esercitare il diritto di cancellazione o rettifica dei dati ad essi riferiti (s.v. informativa sul Trattamento dei Dati Personali nelle pagine seguenti).

COPYRIGHT © 2018 UN.I.O.N.

Tutti i diritti sono riservati.

L'utilizzo anche parziale di quanto pubblicato in UN.I.O.N. Magazine deve essere autorizzato dal Direttore Responsabile.

INFORMATIVA A DIPENDENTI, ASSOCIATI, CONSULENTI, DOCENTI, TRAINERS E ALTRI COLLABORATORI UN.I.O.N. SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 679/2016)

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679, **UN.I.O.N.** informa che i dati personali forniti anche verbalmente, ovvero, altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività associativa, potranno essere oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Associazione. Per "trattamento di dati personali, si intende, ai sensi dell'Art.4 p. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di queste, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati o applicate a dati personali o insieme di questi, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Titolare del Trattamento dei Dati è UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati – Associazione no profit - con sede in Roma – 00144 – Via Michelangelo Peroglio,15 - CF 97220490581, email: privacy@uni-on.it , nella persona del Rappresentante Legale e Presidente Dr. Iginio S. Lentini.

I dati personali potranno essere trattati per: *a) L'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché da organi di vigilanza; b) Finalità strettamente connesse e strumentali all'attività associativa, agli scopi statutari, nonché alla gestione contabile, amministrativa e fiscale, per adempiere alle Sue richieste specifiche, per finalità di tutela del credito dell'Associazione verso l'iscritto nonché per finalità informative relative a servizi erogati attraverso organi di informazione e comunicazione quali UN.I.O.N. MAGAZINE e Sito web ed altri servizi collegati o strumentali alle finalità statutarie o associative, anche per mezzo di posta elettronica (tali dati NON sono ceduti a terzi). Il conferimento dei dati personali di cui alle lettere a) e b) del menzionato art.13, è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli determinerà l'impossibilità di effettuazione dei trattamenti ivi indicati e la fruizione dei servizi associativi. Per quanto riguarda le stesse lettere a) ed b) ma con riferimento ai trattamenti, si precisa che questi non richiedono il consenso in quanto previsti o per legge o contrattualmente.*

Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati e/o diffusi: *a) ad Enti o uffici Pubblici in funzione degli obblighi di legge; b) a soggetti che forniranno servizi di consulenza, docenza, trainer di corsi-formazione, assistenza informatica strettamente connessi e strumentali alla gestione dei rapporti tra Associato e Associazione oltre ai fornitori di quest'ultima, nonché dipendenti e collaboratori dell'Associazione, a Istituti di credito, a società o singoli legali di recupero crediti, altri liberi Professionisti di cui alle funzioni della sede operativa dell'Associazione, nonché alle pubbliche Autorità ed Amministrazioni. Si precisa che tali soggetti effettueranno autonomamente in qualità di "responsabili esterni", ai sensi dell'art.28 del GDPR, il trattamento dei dati ad essi comunicati dal Titolare del Trattamento suindicato. L'elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati suindicati a cui vengono comunicati i dati stessi, può essere ottenuto, scrivendo al Titolare del Trattamento di cui alla email: privacy@uni-on.it riservata alle questioni e adempimenti correlati al GDPR.*

Modalità del Trattamento. In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche avvalendosi di piattaforme virtuali (cloud), con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno conservati per tutto il tempo necessario al loro trattamento. In caso di scioglimento del vincolo derivato dalla perdita del diritto di Associato UN.I.O.N., così come quello di natura diversa, quale docente, consulente, trainer, informatico o di un comunque altro rapporto di collaborazione diretta o indiretta verso l'Associazione, è previsto per l'interessato il diritto di limitazione al trattamento (es: la sola conservazione con esclusione di qualsiasi altro utilizzo). Alla cessazione del rapporto, copia dei documenti inerenti all'espletamento dei corsi di formazione, effettuati tuttavia senza l'obbligo di rispetto di particolari parametri legislativi, se non quelli specifici delle norme tecnico/legislative e delle tematiche collegate all'istruzione di riferimento, sarà conservata per dieci anni, nonché tale documentazione, unitamente a copia dell'attestato di presenza, conservata in relazione ad esigenze di dimostrabilità del singolo partecipante, laddove ritenuta necessaria e per il tempo strettamente necessario.

Diritti dell'interessato ai sensi degli Artt. 15-16-17-18-19-20-21 GDPR. L'interessato ha il diritto di ottenere l'indicazione: 1) Degli estremi identificativi del Titolare o del suo rappresentante; 2) del responsabile della Protezione dei Dati, ove applicabile; 3) Delle finalità e modalità del trattamento; 4) I legittimi interessi perseguiti, ove applicabile; 5) Delle categorie dei Dati in questione; 6) Dell'origine dei dati stessi laddove non raccolti direttamente presso l'interessato; 7) Dei destinatari a cui i Dati personali sono o saranno comunicati, in particolare se localizzati in Paesi terzi; 8) Quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati previsto oppure i criteri per determinare tale periodo; 9) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

Inoltre, l'interessato ha diritto: all'accesso ai propri dati al fine dell'aggiornamento, della rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, dell'integrazione degli stessi; all'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sopradette sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; alla cancellazione (diritto all'oblio) dei propri Dati senza giustificato ritardo da parte del Titolare, laddove: a) i Dati non siano più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti; b) l'interessato revochi il consenso e non sussista altro fondamento giuridico; c) l'interessato si opponga e non sussista interesse legittimo al trattamento; d) i dati sono stati trattati illecitamente; e) i dati debbano essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dall'UNIONE o dallo Stato membro nel quale risiede il Titolare; f) di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano, forniti ad un Titolare del Trattamento, avendo il diritto di trasmettere tali dati ad altro Titolare senza impedimento alcuno (diritto alla portabilità dei Dati); g) alla revoca del consenso fornito, anche di Dati particolari, in qualsiasi momento; h) alla presentazione di formale reclamo/ricorso presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali (00186 – P.zza di Monte Citorio, 121- Roma). Infine, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano ai sensi dell'art.6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

Data, 07/08/2018

A tutti gli iscritti.

Il D.Lgs n.101 del 10/08/18 è stato pubblicato in G.U. il 4/9 u.s., entrando in vigore **il 19/09 p.v.**, avendo recepito il nostro Paese , pertanto, nella sua normativa nazionale in materia di “privacy”, l’adeguamento delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 GDPR di cui in precedenza (in data 07/08/2018) avevate ricevuto dall’associazione apposita informativa.

Molto succintamente, Vi informiamo delle novità contenute nel suddetto D. Lgs 101:

Sanzioni penali: si precisano le conseguenze dell’omesso rispetto della “privacy”, dedicandovi quanto delle sanzioni amm.ve a quelle penali. Per queste ultime, il D. Lgs ha irrigidito le sanzioni (più leggere quelle del Regolamento europeo che aveva optato per un maggior numero di sanzioni solo amm.ve.). Rientrano, ad es., i reati di trattamento illecito di dati personali, di acquisizione fraudolenta e di false dich.ni rese al Garante.

Sanzioni amm.ve: le imprese che violano gli obblighi “privacy” specificati in questo Decreto, rischiano sanzioni (che saranno applicate dal Garante Privacy dietro apposito reclamo o quale conseguenza di accessi o ispezioni della GdF) da 10 milioni a 20 milioni di euro che, una volta notificate all’impresa, hanno un termine di 30gg per inviare le difese ovvero la stessa azienda chiedere di essere sentita.

Consenso sui “social”: il consenso può essere espresso dal soggetto che ha compiuto **14 anni**. Per quelli di età inferiore è necessario il consenso di chi esercita su di loro la responsabilità genitoriale.

Curriculum vitae. Di primario rilievo è la novità alla quale deve attenersi il *titolare del trattamento* in caso di ricezione del CV finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro, stabilendo il Decreto in oggetto che *le informazioni di cui all’art.13 del GDPR (titolare del trattamento, responsabile dei dati personali, finalità, etc.) vanno fornite solo al momento del **primo contatto utile successivo all’invio del CV.** In base all’art.6, par. 1) del GDPR, **il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nei curricula NON è richiesto.***

Per il resto, potete leggerVi questo nuovo D. Lgs e se avete qualche dubbio, Vi risponderemo.

La presente sarà apposta sul Magazine e sul sito (fino alla fine di settembre in corso).

Cordiali saluti.

Dr. Iginio S. Lentini

Presidente UN.I.O.N.

INDICE

L'Editoriale	pag. 7
Statistiche Mensili sito UN.I.O.N.	pag. 10
Focus:	pag. 11
Attività mensile dell'Associazione	pag. 13
Save the date	pag. 14
Spazio UN.I.O.N.	pag. 15
Gazzetta Ufficiale, Decreto 2 aprile 2019	pag. 29
Tutti figli ma alcuni non di una sola madre!	pag. 32
Ministero dell'Interno, Decreto 25 gennaio 2019	pag. 33
INAIL, Bollettino trimestrale. Denunce di infortunio e malattie professionali (genn.-marzo 2019)	pag. 36
Spazio FINCO	pag. 38
News	pag. 40
Peculiarità dell'Associazione	pag. 50
Elenco Associati	pag. 52

L'EDITORIALE

di *Iginio Salvatore Lentini*



Quanto sarebbe meglio, soprattutto in fatto di onestà comportamentale, se tutti rispettassimo i patti... I latini, che certo a quei tempi avevano gli stessi problemi ma sicuramente in quantità meno... industriale, erano adusi pubblicare, con riferimento al memo ricordale, il *Pacta semper servanda sunt*, ricorrendo al sistema di “più ne parli, più ti ricordi di comportarti bene”, ma ai tempi di oggi, al modo e mondo in cui viviamo (disonestà dilagante inclusa), servirebbe? A

giudicare da quanto si constata nei vari campi delle molteplici attività (produttive, aziendali, scientifiche, scolastiche, persino religiose (basta osservare Francesco e le sue filippiche...), sono pochissime le persone, dalle più importanti a quelle minuscole, che si comportano... “semper servanda”, seguendo una linea di condotta che l’osservanza del *rispetto dei patti* impone loro in relazione alle responsabilità di mansioni e funzioni espletate per la collettività. Leggevo l’altro giorno, nelle ore (poche) di relax (tra queste, ho messaggiato piacevolmente con i... vibonesi) che le recenti festività pasquali mi hanno concesso, con riferimento all’ambito sportivo, più precisamente, quello calcistico (il più seguito anche dal sottoscritto): non è un mistero il mio tifo per il *Toro* (lo seguo da quando avevo sei anni e, attraverso la radio a “galena”, mi deliziavo ad ascoltare le partite di quella invincibile squadra del Grande Torino, capitanata da un campione, rimasto unico per la sua bravura calcistica, per il suo comportamento umano e professionale, quale Valentino Mazzola). Pensate che oggi molti sportivi (specie gli “anta”) simpatizzano per l’attuale *Toro*, salvo alcuni arbitri (e loro designatori) i quali, co-regionali (parlo della Toscana, quindi nulla aggiungo di quanto del Machiavelli...) dell’allenatore del Torino hanno penalizzato con le loro decisioni, fino ad incidere sui risultati delle partite, al fine di favorire (anche) squadre più blasonate in grado, quindi, di competere (teoricamente) per le posizioni elitarie di classifica, partecipando pertanto alle coppe europee e/o a quella dei Campioni. Siamo messi veramente male!: neppure lo sport, che dovrebbe rappresentare l’eccellenza della pulizia morale di chi lo pratica e lo dirige, si salva! Si è arrivati al punto che quando sul comunicato delle designazioni viene abbinato alla partita del *Toro* il nominativo di un arbitro toscano, come lo è l’allenatore del mio *Torino*, appunto, è difficile che io possa assistere serenamente (e pensare che è una delle poche occasioni di relax!...) alla partita! E mi chiedo, nei pensieri che mi frullano nella mente assistendo a decisioni incomprensibili, perché mai anche il capo degli arbitri, non sia nato, a... Cividale del Friuli, e non in Toscana. Fatto sta che si è arrivati fino al punto da espellere l’allenatore, reo di sacrosante proteste a seguito dell’ennesimo torto perpetrato, penalizzando ulteriormente la squadra, venendo a mancare nel corso della partita il principale riferimento per i giocatori. L’ultimo, recente, allontanamento è opera di altro arbitro toscano (manco a precisarlo...), un certo Irrati, il quale è stato protagonista di un arbitraggio che, nelle elefantache memorie storiche del *Toro*, ha rievocato l’indimenticabile “scandalo Lanese”: eravamo nel 1990, l’arbitro, questa volta un rampante siciliano, fece il possibile e l’impossibile per impedire al *Toro* di battere il *Milan*, finendo l’incontro con uno stentato pareggio. Ora si dà il caso che quest’anno il *Toro* stia per rincorrere la coppa europea e, tra le poche squadre a combattere per lo stesso traguardo, chi c’è? Il *Milan*! Corsi e ricorsi inquietanti... Va detto, per la suddetta richiamata onestà, che qualche responsabilità comportamentale ce l’ha anche il... benedetto allenatore toscano del *Toro*!, avendo abbandonato in una domenica dei primi di aprile, la propria panchina, con annessa baracca e contorno di burattini in segno di sconfortata, frustrata protesta. Gesto esecrabile quanto si vuole, ma nemmeno può scontare in eterno questa infelice parentesi del suo paleozoico calcistico, seppure contornata dalla pioggia e dal bagnato orologio quale segno di ostentata manifestazione di perdita di tempo della squadra avversaria, quindi andarsene, e ritornare, per poi vedersi cacciare via dall’insostenibile... pesantezza dell’essere toscano di cotanto arbitro, soprattutto considerando che la percentuale di ragione delle sue lamentele da quando allena il *Toro* sfiora il 100%. Il campionato ormai sta per finire, il *Toro* ha ancora (mentre scrivo) 3 partite

davanti per poi tirare le somme e vedere se ce l'ha fatta a raggiungere l'Europa. Certo è che se dovessero pesare nel computo finale della classifica, i dodici punti (tra vittorie e pareggi) che risultano mancanti per effetto di decisioni arbitrali che sono sotto gli occhi di tutti, allora sì che la paleozoica dialettica, non solo di stampo toscano, potrebbe costituire l'analisi di più profonde riflessioni di quel che poteva essere e non è stato. Per decisioni che di "sportivo" hanno poco o nulla.

Leggevo sul Corsera di qualche giorno fa, in uno spazio de *il bello delle persone over*, la storia di Gino Lunelli che, a 80 anni, presidente delle Cantine Ferrari, va tutti i giorni al lavoro, lo controlla senza imporsi, non volendo seguire le orme del padre asfissiante. E di altro ancora, come qualche rammarico unito ad alcune considerazioni, soffermandomi in qualche esternazione. Egli, nella sua filosofia esistenziale, indica il paradigma di Goethe: "*Ciò che hai ereditato dai padri, riconquistalo! Se vuoi veramente possederlo*". Ora, guardando a ritroso la mia vita di modesto imprenditore, capitato per caso (o per necessità) sul finire di una carriera, dopo una esistenza trascorsa da manager di alcune grosse multinazionali, per le quali resistere al comando di alcune peculiari responsabilità, significava raggiungimento dei targets; preminenza dei complessivi risultati; ottimizzazione delle quote di mercato; ricavi in primis e costi sempre in secundis, rilevava di corpo e sostanza di una qualifica dirigenziale, tuttavia, se appaiata a quella di *essenza imprenditoriale* odierna, non posso che misurarla – tra dare e avere – negativamente. Le soddisfazioni di prima fanno a cazzotti con i problemi che gravano sulla "tua" azienda, a differenza di quelle di prima che portavi in alto, in traguardi sempre maggiori e migliori economicamente. Se prima mi ritrovavo in contesti di lavoro i cui uffici si affacciavano oltre grosse vetrate, in giardini pensili, sorvegliando visivamente un sorso di natura fiorita e pulita, oggi il mio si affaccia (ed è già un miracolo!) in uno spazio stepposo, seppure ornato da qualche sparuto alberello ma che neppure godo, avendo il tavolo pieno di carte e problemi da risolvere. Qualcuno dirà che non si può non godere dell'oggi saggezza dell'uomo di una certa età ma, come Lunelli, la baratterei (senza pensarci un attimo) in astratto ed in concreto, con la gioventù. Sempre per quel qualcuno, l'esperienza non conta? Se si riflette bene, conta in misura minimalista: il mondo cambia oggi così velocemente che persino quella di chi ti ha preceduto serve poco o niente. Da quando ho lasciato le cariche in aziende altrui, mi comporto come se la mia impresa fosse quella non mia: nessuna libertà, anzi maggiore responsabilità per la salvaguardia del posto di lavoro di quei pochi dipendenti che mi ritrovo al posto di quei 630 dell'ultimo mio job. E si sa che i tempi d'oggi non consentono né di scialacquare in ferie o assenze che il "padrone" potrebbe permettersi, non avendo sopra il CEO che democraticamente lo assiste. E lo controlla... Da mio padre, semplice maresciallo dei CC, tornando al Goethe di cui sopra, non ho ereditato nulla, se non due preziosi valori: il coraggio e l'onestà, pertanto, se dalla vita ho avuto meriti, non posso dire altrettanto della fortuna (che arriva anche a chi non se lo merita) ma che forse mi ha spinto a dare, più che a ricevere, ottenendo dall'altruismo ciò che forse non avrei mai ricavato da una esistenza pensata a fini di solo ego. Concludendo, ringrazio di aver letto delle... cantine Ferrari e del suo impresario, perché mi ha fatto riflettere sulla diversità dell'essere.

Dr. Iginio S. Lentini

Direttore Responsabile

UN.I.O.N. Magazine


UN PENSIERO VERSO LEONARDO

Terminato l'editoriale, ho voluto dedicare a parte queste apposite righe. Iniziando da Rubbia, premio Nobel per la fisica, che ricorda della straordinaria attualità dell'esempio di Leonardo, iniziatore dei programmi di ricerca (da cui poi è scaturita la scienza moderna), egli ha voluto sottolineare come tuttora il metodo leonardiano risulta essere sempre valido, pertanto, partire dalla comprensione della Natura e, innanzitutto, rispettarla. Molto altro ci sarebbe da ricordare del suo pensiero, delle straordinarie sue scoperte, della sua stessa vita di uomo e di scienziato (oltre che di artista), dove si fa fatica ad individuare un settore, un campo, un prodotto che egli ha precorso, trovandoceli oggi modellati e finiti, dopo *appena* 500 anni da quel 1452, quando nasce da un padre abbiente, notaio, mentre della madre, Caterina, se ne sa poco (forse contadina o persona di servizio del notaio). A 17 anni, abitando a Firenze, muove i suoi primi passi nell'arte e frequenta la bottega del Verrocchio (il maestro che lo fece salire nell'olimpo dell'arte), laddove il padre lo aveva introdotto. A 24 anni viene accusato da un anonimo di sodomia, insieme con altri giovani, ma viene assolto a seguito delle risultanze processuali. A 30 anni, per ordine di Lorenzo il Magnifico, Leonardo si reca a Milano, dove ha una sua bottega e, dopo 6 anni, inizia a lavorare al monumento equestre di Francesco Sforza. In quel periodo, viaggia a Como, Ivrea e nelle valli lombarde, esegue disegni anatomici e conclude il modello in creta del cavallo. Nel 1495, a 43 anni, inizia il Cenacolo in S. M. delle Grazie e, tre anni dopo, comincia a lavorare alla grande decorazione murale della Sala delle Asse nel Castello Sforzesco. Dopo 4 anni, abbandona Milano e va a Mantova, ospite dei Gonzaga, poi va a Venezia, dove progetterà un piano anti-invasione turca del Friuli. A 50 anni, viaggiando a lungo tra Romagna, Toscana e Marche, entra in servizio di Cesare Borgia come Familiare Architetto e Ingegnere Generale, diventa esperto di cose militari. A 53 anni inizia a ricevere i primi consistenti pagamenti (dovuti per l'opera della Battaglia di Anghiari a Firenze), compilando il Codice sul volo degli uccelli mentre, l'anno dopo, termina la seconda "Vergine delle Rocce". A 64 anni, lascia l'Italia (nemo propheta in patria...) e si trasferisce in Francia, ospite di Francesco I nel Castello di Cloux presso la residenza reale Amboise. Riceve una pensione di 1000 scudi l'anno. Muore a 67 anni nel suddetto Castello di Cloux e viene sepolto nella chiesa di Saint-Florentin, ma le sue spoglie si disperdono nelle guerre di religione, tuttavia, nel secolo scorso sarà ricomposta una tomba nel Castello dove qualche giorno fa i presidenti della Repubblica francese (Macron) e italiano (Mattarella) hanno onorato i 500 anni dalla sua nascita, deponendo insieme una corona floreale.

Questa sintesi non ha potuto soffermarsi sul tour, da Milano a Cracovia, nei misteri del genio: ad esempio si conosce la Gioconda ma non la Madonna Benois (che risulta essere in Russia), così come l'enigma dei dipinti attribuiti a Leonardo (una ventina) di cui l'ultimo è introvabile, i quali lustrano i più grandi musei del mondo, da Londra a Monaco di Baviera; da Parigi (al Louvre è presente il suo dipinto dal titolo *Sant'Anna, la Vergine e il Bambino con l'agnellino*) a San Pietroburgo; da Washington a Cracovia, per non parlare dei luoghi italiani ove la genialità delle sue opere è presente. Vigevano (Castello Sforzesco), strada coperta e scuderie ducali; Vaprio D'Adda: ricostruzione del traghetto disegnato in un foglio della Collezione Windsor; gli Uffizi, a Firenze: Annunciazione, Battesimo di Cristo, Adorazione dei Magi (incompiuta), Leda e il Cigno; Milano: Museo della Scienza, Galleria delle Macchine; Pinacoteca Ambrosiana, Ritratto di musicista e Codice Atlantico; S. Maria delle Grazie, Cenacolo; Castello Sforzesco, Sala delle Asse; Parma: Gallerie Nazionali: Ritratto di fanciulla, detto "La scapigliata" (incompiuto) e Roma: Pinacoteca Vaticana, San Gerolamo penitente (incompiuto). E come non accennare alla "Macchina del volo", una riproduzione che porta il suo nome è montata al Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino, o come non citare Vinci, il suo paese natale, dove la sua ombra è scolpita tra le case in pietra: il mulino, il paesaggio e la sua geografia giovanile che si ritrova nei propri disegni.

Abbiamo terminato da dove Egli aveva iniziato, tralasciando l'intensa sua vita personale alla quale si sarebbe dovuto dedicare altro spazio. Forse lo faremo nel prossimo numero. Non concluderemo mai, tuttavia, la sua storia perché Leonardo è stato troppo importante per non essere ricordato. Sempre.

STATISTICHE MENSILI SITO UN.I.O.N.



FOCUS

Workshop e 41ª Assemblea Ordinaria ed elettiva UN.I.O.N.
30 e 31 maggio 2019, Hotel Villa Eur Roma



Unione Italiana Organismi
Notificati e Abilitati

WORKSHOP
30 maggio 2019
Hotel Villa Eur, Roma
(Piazzale Marcellino Champagnat, 2, 00144 Roma)

PROGRAMMA:

Ore 10.00: Apertura lavori, Dr. Iginio S. Lentini – Presidente UN.I.O.N.
I risultati degli incontri con MLPS e MiSE nel I° semestre 2019

Ore 10.30: Ing. M. Alvino, *Gli apparecchi di sollevamento e la proposta di revisione dell'attuale DM 11.4.11.*

Ore 11.00: Ing. A. G. Ahmad Presidente Commissione ex All. III DM 11.4.11, *L'attività di controllo operativo-funzionale della Commissione – Informazioni e chiarimenti*

Ore 11.30: Ing. G. Varisco, *Verifiche e ascensori: il ruolo del manutentore nell'assistenza al verificatore*

Ore 12.00: Sig. A. Nicolosi – C.A. Broker

Ore 12.30: Dr. D. Salini, *I processi di un Organismo di Certificazione per la conformità alle norme UNI EN ISO/IEC 17020 e 17065.*

Ore 13.00: Ing. A. Barberio, *Le verifiche di DPR 462/01 e i pericoli dell'eccessiva quantità delle norme di riferimento.*

Ore 13.30: Termine Workshop

Ore 13.35: Colazione di lavoro



Sede centrale: Via Michelangelo Peroglio, 15 – 00144 Roma – C.F. 97220490581
Tel. +39 06.87694103; Fax +39 06.81151699; Cell. +39 335.1004161;
info@uni-on.it; unionitalia@legalmail.it; www.uni-on.it



UN.I.O.N.
Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati
41ª ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI (10ª ELETTIVA)

Roma, 31 MAGGIO 2019
Ore 10:00-13:30/14:30-18:00
Hotel Villa Eur
(Piazzale Champagnat, 2 – 00144 Roma)

PROGRAMMA DEI LAVORI:

Ore 10:00, Apertura lavori, Dr. Iginio S. Lentini – Presidente UN.I.O.N.:

- *Presentazione bilancio consuntivo e analisi di attuazione del programma operativo 2018;*
- *Cenni sull'attività dei primi mesi del 2019: il nuovo assetto segretariale;*
- *Attività di formazione/addestramento;*
- *Attività istituzionale.*

Ore 10:45, Relazione del Consiglio Direttivo UN.I.O.N. e analisi di proposte per miglioramento operativo funzionale del CD.

Ore 11:30, Interventi coordinatori GdL UN.I.O.N.

- Ore 11:30: Ing. Ilaria Frighi (GdL ex DPR 162/99)
- Ore 11:50: Ing. Sergio Sciancalepore (GdL DPR 462/01)
- Ore 12:10: Ing. Giuseppe D'Introno (DM 11.4.11 Art. 71)

Ore 12:30, Intervento Dott.ssa A. Danzi, Vicedirettore FINCO

Ore 13:00, Intervento Dott. P. Martufi, Revisore dei conti UN.I.O.N., Relazione bilancio 2018

Ore 13:30, *Colazione di lavoro*

Ore 14:30, Assemblea elettiva:

- Presidente;
 - Consiglio Direttivo;
 - Coordinatori GdL;
- Nomina Comitato dei saggi.

Ore 18:00, Termine lavori



- **Effettuazione corso di formazione Norme 81:21 e 81:20**
- **Partecipazione UN.I.O.N. a evento presso il Politecnico di Milano: incontro e confronto tra università e industria delle costruzioni (associazioni di categoria) su innovazione e competitività**
- **Partecipazione UN.I.O.N. a Convegno Accredia “La certificazione accreditata, uno strumento per lo sviluppo del commercio internazionale”**
- **Effettuazione corso di formazione normativa ATEX**
- **Partecipazione UN.I.O.N. a Convegno Alpi: Risk Analysis e soluzioni assicurative, la gestione del rischio in ambito TIC (Testing Inspection Certification)**
- **Partecipazione UN.I.O.N. Assemblea dei Soci CEI**
- **Pianificazione Assemblea e Workshop UN.I.O.N.**
- **Pianificazione Convegno UN.I.O.N. in occasione del GIS EXPO 2019**
- **Pianificazione Convegno UN.I.O.N. in occasione di MECSPE Bari 2019**

SAVE THE DATE



- **Corso di formazione UNI EN 81:21 e 81:20, 10 maggio 2019 Milano**
- **Convegno Accredia “La certificazione accreditata, uno strumento per lo sviluppo del commercio internazionale”, Roma, 14 maggio 2019**
- **Corso di formazione Normativa ATEX, 20 maggio 2019 Milano**
- **GIS Expo, 3-5 ottobre 2019 Piacenza**
- **GIS Expo, Convegno UN.I.O.N., 4 ottobre 2019 Piacenza**
- **Iterlift 2019: 15-18 ottobre 2019 Messe Augsburg, Germania**
- **Mecspe 2019: 28-30 novembre 2019, Bari**



- **Circolare Inail n.12 del 13 maggio 2019: dal 27 maggio si richiedono online i servizi di certificazione e verifica impianti e apparecchi** pag. 16
- **Circolare Inail n.12 del 13 maggio 2019** pag. 17
- **Convegno Accredia “La certificazione accreditata, uno strumento per lo sviluppo del commercio internazionale” – Roma, 14 maggio 2019** pag. 23
- **Programma Convegno Accredia “La certificazione accreditata, uno strumento per lo sviluppo del commercio internazionale” – Roma, 14 maggio 2019** pag. 24
- **Report Convegno Accredia 14 maggio 2019 Roma** pag. 25
- **Lettera alla Dr.ssa Dellapasqua “Corriere della Sera”** pag. 26
- **Metro, Atac: Spagna riapre – Incerti i tempi per Barberini (Corriere della Sera)** pag. 27
- **Lettera UN.I.O.N.: Normativa di sicurezza con riferimento a scale mobili e marciapiedi** pag. 28

Da: Segreteria UN.I.O.N

Inviato: Associati

Oggetto: Circolare Inail n.12 del 13 maggio 2019: dal 27 maggio si richiedono online i servizi di certificazione e verifica impianti e apparecchi

Gentilissimi Associati,

a partire dal prossimo 27 maggio, ogni datore di lavoro interessato (amministratore condominiale, proprietario di impianti, ecc.) dovrà ricorrere all'utilizzo, sul portale dell'Istituto INAIL, del nuovo applicativo telematico CIVA, per segnalare quanto di propria peculiare responsabilità o richiedere online i servizi di certificazione e verifica di impianti (per es. Ascensori, PED, Apparecchi di Sollevamento).

Con la circolare n. 12 del 13 maggio 2019 (che entrerà in vigore, appunto, il prossimo 27 maggio) l'Inail fornisce le istruzioni operative.

Si trasmette in allegato suddetta circolare che, per la sua specificità, può essere di Vostro interesse, anche in relazione alle eventuali informazioni da comunicare ai soggetti coinvolti (amministratori, proprietari di impianti, ecc.) con i quali l'Organismo intrattiene i relativi rapporti di certificazione o ispezione.

Di seguito anche due link di collegamento a pagine INAIL con ulteriori indicazioni in merito.

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-rilascio-applicativo-civa-2019.html>

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione.html>

Cordiali saluti,

dr.ssa Valeria Torre,

Segreteria UN.I.O.N.

Via M. Peroglio, 15 – 00144 Roma

Tel. 06 87694103

Fax 06 81151699

Cell. 335 1004161

Direzione generale
Direzione centrale ricerca
Direzione centrale organizzazione digitale

Circolare n. 12

Roma, 13 maggio 2019

Al Dirigente Generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture
centrali e territoriali

e, p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti
delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di
valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Servizi telematici di certificazione e verifica: CIVA.

Quadro normativo

- /// **Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni:**
"Codice dell'amministrazione digitale".
- /// **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2001:**
"Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni".
- /// **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni:**
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni.
- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462:**
"Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".
- /// **Decreto ministeriale 11 aprile 2011:** "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo".

- ⚡ **Decreto ministeriale 29 febbraio 1988:** "Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³".
- ⚡ **Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93:** "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione" e successive modificazioni.
- ⚡ **Decreto ministeriale 23 settembre 2004:** "Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m³".
- ⚡ **Decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329:** "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93".
- ⚡ **Decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 628:** "Regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".
- ⚡ **Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:** "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
- ⚡ **Decreto ministeriale 1° dicembre 1975:** "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione".

Premessa

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 in materia di presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche esclusivamente in via telematica, l'Inail ha implementato la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dall'Istituto alle diverse tipologie di utenti.

L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 prevede che i datori di lavoro comunichino, entro 30 giorni, all'Unità operativa territoriale Inail (Uot) competente la messa in servizio degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e inviino, altresì, la dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dall'installatore.

Per quanto concerne le attrezzature di lavoro ricomprese nell'allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, tra queste, le attrezzature di sollevamento, i datori di lavoro devono comunicarne la messa in servizio alla Uot Inail competente -che provvede all'assegnazione di una matricola- nonché richiedere la prima delle verifiche periodiche secondo le scadenze indicate nel richiamato allegato.

Con riguardo alle attrezzature a pressione e agli "insiemi" di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, il datore di lavoro o l'utilizzatore ha l'obbligo

di effettuare la dichiarazione di messa in servizio alla Uot Inail di riferimento. Ai sensi del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 alcune apparecchiature sono soggette anche alla verifica di messa in servizio.

Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sono definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011, le cui disposizioni si applicano ai seguenti gruppi di attrezzature:

Gruppo SC Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga;
Gruppo SP Sollevamento persone;
Gruppo GVR Gas, Vapore, Riscaldamento.

Il Titolo II del decreto ministeriale 1° dicembre 1975 stabilisce i requisiti di sicurezza che i generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione, con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, devono soddisfare per la prevenzione degli infortuni. In particolare l'articolo 18 del citato decreto ministeriale prevede i casi in cui deve essere presentata una denuncia all'Inail per i generatori soggetti alle disposizioni del decreto.

L'articolo 241, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 stabilisce che l'Inail provveda al riconoscimento d'idoneità dei ponti sollevatori per veicoli destinati alle officine che effettuano la revisione dei veicoli. Tale attività prevede la verifica della rispondenza del ponte sollevatore destinato a officine autorizzate per la revisione alle disposizioni di cui al paragrafo h) dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 628.

Rilascio dell'applicativo CIVA

Con la presente circolare si comunica che a decorrere dal 27 maggio 2019, l'Inail mette a disposizione dell'utenza l'applicativo CIVA che consente la gestione informatizzata dei sottoriportati servizi di certificazione e verifica:

- la denuncia di impianti di messa a terra;
- la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- la messa in servizio e l'immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
- il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
- le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
- la messa in servizio e l'immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
- la messa in servizio e l'immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- l'approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
- le prime verifiche periodiche.

Ne consegue, pertanto, che dalla suindicata data i servizi di certificazione e verifica sopra richiamati dovranno essere richiesti esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA.

Gli ulteriori servizi di certificazione e verifica appartenenti al gruppo GVR- per esempio messa in servizio cumulative di attrezzature a pressione, riparazione,

taratura valvola- saranno sviluppati in immediato prosieguo e della loro implementazione verrà data notizia con successiva circolare esplicativa. Fino al completamento dei servizi *online*, le prestazioni relative a questi servizi dovranno essere richieste utilizzando la modulistica presente sul portale con invio tramite posta elettronica certificata (Pec). Potranno essere accettati con altra modalità (posta ordinaria o consegna a mano presso le Strutture dell'Istituto) solo allegati che per la loro particolarità (es. elaborati complessi o elaborati relativi a vecchi impianti) presentino difficoltà a essere digitalizzati; ovviamente l'invio con altra modalità degli allegati e la loro descrizione deve essere contenuta nella comunicazione effettuata via Pec.

Considerato che il nuovo applicativo CIVA consente un'interlocuzione più agevole con l'utenza per la gestione delle diverse fasi delle procedure richieste (per esempio, emissione della matricola, richiesta di documentazione integrativa, assegnazione del tecnico, ecc.), si ritiene opportuno invitare l'utenza a voler verificare la correttezza dell'indirizzo Pec dedicato, e a curarne il costante aggiornamento, in quanto indispensabile per le comunicazioni che l'applicativo invia e riceve al/dal richiedente.

Con questo rilascio si realizza, inoltre, il collegamento dei processi di lavoro concernenti le attività amministrative di certificazione e verifica con le altre procedure Inail, ivi incluso il servizio "pagoPA@Inail", tramite il quale l'utenza Inail può effettuare i propri pagamenti verso l'Istituto. Il pagamento attraverso il sistema "pagoPA" consente l'abbinamento immediato, analitico e automatico del versamento effettuato al servizio reso.

Con la messa in esercizio di CIVA, pertanto, il pagamento delle prestazioni di certificazione e verifica va effettuato attraverso i diversi canali messi a disposizione da "pagoPA" (es. carta di credito, *home banking*, *PayPal*, etc); per il dettaglio è possibile consultare la pagina dell'Inail dedicata al servizio <https://pagopa.inail.it/PagamentiPa/Index.do> ovvero il sito dell'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa.

Per coloro che, in questa fase di passaggio alle nuove modalità di richiesta del servizio, avessero già effettuato il pagamento con i canali tradizionali (bonifico bancario, bollettino di conto corrente) è possibile inviare una comunicazione - tramite l'apposita funzione presente sull'applicativo- per richiedere di attestare il pagamento effettuato.

Nel sistema CIVA, inoltre, è rinvenibile, per ciascun utente, la lista degli impianti e degli apparecchi a esso associati -con indicazione della relativa matricola- presenti negli archivi dell'Istituto.

È tuttavia possibile che per carenza di dati nella fase di migrazione non sia stato possibile effettuare l'abbinamento tra utente e impianto/apparecchio posseduto. È stata, pertanto, sviluppata una funzione che consente all'utente di richiedere la visualizzazione degli impianti/apparecchi gestiti attraverso l'indicazione della matricola, non presente in prima battuta nella lista delle apparecchiature, consentendone così l'associazione.

È possibile anche per gli utenti comunicare all'Istituto l'acquisizione dell'attrezzatura ovvero la sua cessione o dismissione, attraverso il servizio di voltura per acquisizione/cessione dell'impianto/apparecchio.

Le richieste presentate prima dell'entrata in esercizio dell'applicativo CIVA e ancora in corso di trattazione sono inserite nel nuovo sistema.

Qualora l'utente non dovesse trovare una richiesta presentata potrà utilizzare la funzione di "richiesta di visualizzazione delle pratiche presentate" indicando la matricola dell'impianto/apparecchio oggetto della prestazione, consentendone così l'associazione, ovvero potrà contattare direttamente la Uot Inail alla quale era stata presentata la richiesta.

Istruzioni per la profilazione

Per usufruire dei servizi telematici di certificazione e verifica messi a disposizione dall'Istituto è necessario accedere al portale Inail www.inail.it.

I datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi, delle pubbliche amministrazioni titolari di Pat, del settore navigazione titolari di pan, già profilati per l'utilizzo dei servizi *online* (con i profili di legale rappresentante, delegato, intermediario, comandante del settore navigazione), continueranno a utilizzare le credenziali in loro possesso.

È stato creato un nuovo profilo, "consulente per le attrezzature e impianti", per consentire ai consulenti tecnici di accedere e operare nell'espletamento degli incarichi loro affidati.

Per le Pubbliche amministrazioni non titolari di Pat è previsto l'accesso a CIVA con il profilo di Datore di lavoro di struttura P.A. in Gestione Conto Stato.

Non utilizza questa modalità il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale è in corso lo sviluppo di sistemi di identità federata. Fino al rilascio di tali sistemi le richieste dei servizi in questione potranno essere effettuate dal personale scolastico a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o da un consulente tecnico tramite il canale telematico CIVA. In tale ultimo caso, il consulente per le attrezzature e impianti dovrà accedere ai servizi *online* di Inail e indicare il plesso scolastico per il quale intende operare.

Per gli utenti non soggetti a assicurazione Inail (i datori di lavoro agricolo, i datori di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, gli amministratori di condominio, gli installatori e progettisti di impianti di riscaldamento, eventuali soggetti delegati) l'accesso a CIVA è consentito attraverso il profilo di "Utente con credenziali dispositive", e l'indicazione del codice fiscale/partita Iva del soggetto per il quale si intende operare nonché della qualifica rivestita (rappresentante legale, proprietario, amministratore di condominio, installatore e progettista di impianto di riscaldamento, delegato).

Il profilo di "Utente con credenziali dispositive" è acquisibile tramite il servizio "Richiedi credenziali dispositive" disponibile sul portale www.inail.it, oppure effettuando l'accesso con una delle modalità di seguito riportate:

- Spid
- Pin Inps
- Carta Nazionale dei Servizi (Cns)

In alternativa, può essere presentata richiesta alle Sedi territoriali dell'Inail previa compilazione dell'apposito modulo reperibile nel portale alla sezione

"ATTI E DOCUMENTI" -> "Moduli e modelli", sottosezione "PRESTAZIONI", voce "Altri moduli".

Per ogni opportuna informazione si rinvia alle istruzioni riportate nella sezione "SUPPORTO" -> "Guide manuali operativi", sottosezione "Servizi *online* - Istruzioni per l'accesso".

Dopo aver cliccato su "ACCEDI AI SERVIZI *ONLINE*", il sistema chiede di effettuare il *login*.

Confermati i dati immessi, appare la "My Home" con l'elenco dei servizi *online* dell'Istituto ai quali l'utente è abilitato ad accedere, suddivisi per argomento, ivi inclusi quelli di "Certificazione e verifica" -> CIVA.

Assistenza agli utenti

Nelle aree "Supporto" e "Recapiti e contatti" del portale www.inail.it è a disposizione dell'utenza il servizio "Inail risponde" per l'assistenza e il supporto nell'utilizzo dei servizi *online* e per approfondimenti procedurali. Nell'area "Supporto" sono altresì disponibili per la consultazione le *faq* e il manuale.

Per informazioni su aspetti procedurali è inoltre possibile rivolgersi al *Contact center* Inail al numero 066001, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18,00, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Gentilissima/o,

abbiamo ricevuto la Sua richiesta di partecipazione al Convegno “La certificazione accreditata, uno strumento per lo sviluppo del commercio internazionale”, che si terrà a Roma il prossimo 14 maggio 2019.

Di seguito il riepilogo dei Suoi dati di iscrizione:

Nome: Valeria

Cognome: Torre

Ente di appartenenza: UN.I.O.N - Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati

Carica: Addetta Segreteria

E-mail: info@uni-on.it

In attesa di incontrarLa porgiamo i nostri più cordiali saluti

Segreteria organizzativa

ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento Via Guglielmo Saliceto, 7/9
00161 Roma

Tel. +39 068440991

comunicazione@accredia.it

www.accredia.it

www.accredia.it/notelegali



La certificazione accreditata, uno strumento per lo sviluppo del commercio internazionale

Roma, 14 maggio 2019
Ore 10.00 - 13.00

*Auditorium Via Veneto
Via Veneto, 89*

Nel 2015, l'Unione europea annunciava la nuova strategia sul commercio e gli investimenti *Trade for All* ponendo una sempre maggiore attenzione agli aspetti riguardanti l'efficacia, la trasparenza e i valori alla base del processo di globalizzazione.

Gli Accordi commerciali che l'UE continua a negoziare con altri Paesi prevedono il costante richiamo all'**Infrastruttura della Qualità**, ossia il ricorso alla normazione tecnica, all'accREDITAMENTO e alle certificazioni per superare gli ostacoli tecnici agli scambi di beni e servizi. Una garanzia in più per una concorrenza leale tra le imprese e per la tutela della salute e sicurezza dei consumatori, oltre che uno strumento di semplificazione per la PA.

Accredia dedica il nuovo Convegno dell'Osservatorio a questi temi, presentando uno **Studio sul commercio internazionale**.

Intervengono:

Giuseppe Rossi - Presidente Accredia

Dario Galli - Vice Ministro, Ministero dello Sviluppo Economico

Beatrice Covassi* - Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Riccardo Landi - Direttore Supporto Pianificazione Strategica e Controllo Gestione, ICE

Lauro Locks - Counsellor, Trade and Environment Division, WTO

Amedeo Trambajolo - Responsabile Relazioni esterne dell'UE, Ministero degli Affari Esteri

Antonio Villafranca - Coordinatore della Ricerca, ISPI

Presentano lo studio:

Luca Salvatici - Professore Ordinario di Politica Economica, Università degli Studi Roma Tre

Lucia Tajoli - Professore Ordinario di Politica Economica, Politecnico di Milano

Modera:

Laura Cavestri - Giornalista Il Sole 24 Ore

**in attesa di conferma*

ISCRIVITI

Report Convegno Accredia 14 maggio 2019 Roma

redatto dalla Dr.ssa Valeria Torre

Buongiorno Dott. Lentini,

il convegno Accredia si è concluso da poco. Di seguito un breve report. Domani le consegnerò anche la documentazione relativa allo studio che è stato presentato.

Buon pomeriggio,

Valeria

Convegno Accredia

La certificazione accreditata: uno strumento per lo sviluppo del commercio internazionale

Ha aperto il convegno il Presidente Accredia, Giuseppe Rossi, che dopo aver salutato la platea ha introdotto il tema dell'incontro, teso a rilevare le potenzialità della certificazione accreditata come strumento di accesso al mercato internazionale. Giuseppe Rossi ha evidenziato anche che negli ultimi anni le attività accreditate hanno conosciuto una crescita significativa, senza registrare inversioni di tendenza neppure nelle fasi più dure della crisi economica.

Hanno poi preso la parola Lucia Tajoli, Professore Ordinario di Politica Economica al Politecnico di Milano, e Luca Salvatici, Professore Ordinario di Politica Economica presso l'Università degli Studi Roma Tre, i quali hanno presentato lo studio dell'Osservatorio Accredia sul commercio internazionale, rilevando il ruolo delle certificazioni accreditate.

Dall'analisi è emerso che il possesso di certificazione accreditata si traduce per le imprese in un aumento della produttività che va dal 30 al 60%: la certificazione è percepita sul mercato come garanzia di qualità e sicurezza, generando fiducia nei consumatori e favorendo la circolazione dei prodotti.

Lo studio ha preso in esame gli effetti sul commercio delle cosiddette misure non tariffarie, ovvero restrizioni di tipo qualitativo e/o quantitativo adottate nell'ambito delle politiche di regolamentazione del mercato. Il report ha messo in rilievo che tali misure, sebbene possano accrescere i costi per l'accesso al mercato internazionale,

non devono essere lette solo come una barriera agli scambi: sono finalizzate alla salvaguardia della sicurezza dei prodotti, della correttezza dei processi produttivi e della salute dei consumatori; questo permette di presentarsi sul mercato offrendo delle garanzie sul piano della qualità e della sicurezza e ciò si traduce anche in un ritorno economico.

Alla presentazione dello studio, ha fatto seguito una tavola rotonda:

è stato messo in rilievo che le misure non tariffarie sono una risposta alle necessità del mercato odierno, che di fronte a prodotti sempre più complessi, sofisticati, chiede garanzie di sicurezza.

Il punto su cui si lavora molto a livello internazionale è di assicurare una regolamentazione bilanciata, che sia il meno restrittiva possibile,

per scongiurare il rischio di incorrere in valutazioni di non conformità sproporzionate.

Hanno preso parte al dibattito:

- Riccardo Landi, Direttore Supporto Pianificazione Strategica e Controllo Gestione, ICE
- Lauro Locks, Counsellor, Trade and Environment Division, WTO
- Amedeo Trambajolo, Responsabile Relazioni esterne dell'UE, Ministero degli Affari Esteri
- Antonio Villafranca, Coordinatore della Ricerca, ISPI

Ha moderato l'incontro Laura Cavestri, Giornalista Sole 24 Ore

Il convegno si è concluso alle ore 13.00.

Gentile Dr.ssa Erica Dellapasqua,

con riferimento all'articolo da Lei Pubblicato

Metro, Atac: Spagna riapre – Incerti i tempi per Barberini (Corriere della Sera del 16.04.2019),

dove in un passaggio viene rilevata l'assenza di soggetti di parte terza nell'ambito dei controlli sugli impianti, si inoltra in allegato nota del Presidente UN.I.O.N, - Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, Dr. Iginio S. Lentini.

Cordiali saluti,

Dr.ssa Valeria Torre

Segreteria UN.I.O.N.

Via M. Peroglio, 15 – 00144 Roma

Tel. 06 87694103

Fax 06 81151699

Cell. 335 1004161

Poi Repubblica

di Erica Dellapasqua


Metro, Atac: Spagna riapre Incerti i tempi per Barberini

Mit: inviate i documenti. Manutenzione a Schindler, che già la fa

Spagna riapre - dovrebbe riaprire, ormai anche i tecnici usano solo il condizionale - entro la fine della settimana.

Repubblica no, resterà fuori servizio anche per Pasqua, però entro la prossima settimana Atac promette di avere - dovrebbe, avere - date più precise sulla riapertura che comunque, almeno questo è confermato, avverrà prima del 15 maggio. Su Barberini, invece, nessuna previsione, la stazione resta sotto sequestro. Intanto il Mit, ministero dei Trasporti, chiarisce - come del resto ha fatto la stessa Atac - che gli impianti attendono ancora le verifiche da parte dell'Ustif, l'organismo di controllo: «Con diverse e ripetute comunicazioni e sollecitazioni, l'ultima delle quali inviata il 12 aprile, sia la direzione generale competente del Mit sia l'Ustif stesso hanno richiesto ai responsabili di esercizio di Atac una dichiarazione sul rispetto dell'attuazione delle attività manutentive previste: si sollecita nuovamente l'azienda a fornire la documentazione richiesta».

Le novità sulle tre stazioni della metropolitana chiuse a causa delle scale mobili fuori uso - un dramma per i commercianti, i residenti, i turisti, per l'immagine di Roma nel mondo - sono emerse ieri



Da tempo i romani fanno a meno della metro in centro: record a Repubblica, chiusa dal 23/10

nella commissione Mobilità convocata sul caso.

Un confronto durante il quale, in effetti, non sono mancate le critiche anche da parte dei consiglieri di maggioranza per come è stata gestita l'intera vicenda, e che comunque non ha chiarito tantissimi aspetti che così restano sul tavolo: davvero sono necessari tanti mesi per otte-

Queste e altre domande che, nei fatti, arricchiscono la storia di dettagli incredibili come l'ultima notizia sul nuovo appalto della manutenzione.

Dopo gli incidenti, infatti, Atac e Comune hanno deciso di rescindere il contratto con Metro Roma Scarl, la ditta che nel 2017 ha vinto la gara triennale (ribasso del 49,7%, 11 milioni anziché 22) per la manutenzione di scale e ascensori. Nel frattempo, oggi, in realtà Metro Roma continua ad assicurare il servizio perché, contestualmente al «licenziamento», l'azienda è stata comunque obbligata ad intervenire nell'attesa che subentri un nuovo gestore. Nuovo gestore che Atac ha cercato tramite procedura negoziata d'urgenza (affidamento di un anno, 8 milioni circa) e che avrebbe trovato - unica offerta giunta in via Prenestina - nel gruppo Schindler che attualmente, paradossamente, lavora per Metro Roma in qualità di subappaltatore, in particolare si occupa della linea B1, di tutta la Roma-Lido e di Termini.

Intanto, i problemi continuano anche nelle altre stazioni. Ieri, sempre per problemi agli impianti mobili, momentaneamente chiusa - era possibile solo scendere - anche Manzoni.

nere dei pezzi di ricambio? Perché chiudere in via preventiva, senza che ci fossero imminenti elementi di pericolo, anche Spagna? Perché affidare proprio ad Otis - la società produttrice delle scale mobili, evidentemente parte in causa - i controlli sugli impianti che invece, forse, andavano visionati da un soggetto

Roma, 19/04/2019

**UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati:
Normativa di sicurezza con riferimento a scale mobili e marciapiedi**

In relazione alla situazione, ormai grottesca, della Metro romana ed, in particolare, delle scale mobili che si persevera mantenere da parte, soprattutto, del MIT, di una legislazione sbagliata, nel metodo e nel merito, la scrivente Associazione desidera portare a conoscenza dell'opinione pubblica quanto proposto a tale Ministero ai fini della soluzione, che qui si allega in segno di trasparenza.

Quanto riportato nel Suo articolo (16 aprile 2019) e che in una sua parte rileva esattamente dell'assenza del soggetto di parte terza, colmando il grave vuoto attuale di un controllo assolutamente indispensabile per stabilire l'addebito, è stato uno degli aspetti che UN.I.O.N. ha sottolineato essere fattibile attraverso un semplice D.Lgs.

Gli Organismi, notificati-autorizzati-abilitati proprio dalle Istituzioni, garantiscono quel ruolo, oggi mancante, nell'insieme del processo di verifiche periodiche delle scale e marciapiedi mobili, così come normalmente avviene con altre apparecchiature di sollevamento (ascensori, attrezzature di lavoro, montacarichi etc.), pertanto, un problema risolvibilissimo (solo a volerne!).

Se ha bisogno di altre informazioni, sono a Sua disposizione.

Cordialità.

Presidente UN.I.O.N

Dr. Iginio S. Lentini

DECRETO 2 aprile 2019

Rinnovo del riconoscimento della società IIS Cert S.r.l. quale organismo notificato, abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 191/2010.

IL DIRETTORE GENERALE

per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;

Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2011, di recepimento della direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 2013, di recepimento della direttiva 2013/9/UE, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, di recepimento della direttiva 2014/38/UE, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inquinamento acustico;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2015, di recepimento della direttiva 2014/106/UE, che modifica gli allegati V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la dichiarazione «CE» di verifica dei sottosistemi e la procedura di verifica «CE» degli stessi;

Visto il decreto dirigenziale del Capo dipartimento prot. n. 177 registro decreti del 12 luglio 2016 che ha istituito il Gruppo di lavoro (MIT - ANSF) per l'attività di riconoscimento, rinnovo e monitoraggio degli organismi riconosciuti in ambito ferroviario.

Vista la nota della società IIS Cert s.r.l con sede legale in via Lungobisagno Istria, 29r 16141 Genova, registrata in ingresso con prot. n. 7318 del 30 novembre 2018 con cui la società ha formulato istanza di rinnovo del riconoscimento quale organismo notificato abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 191/2010 con riferimento ai sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale di cui all'allegato II del decreto medesimo, con riferimento ai sottosistemi strutturali e funzionali:

infrastrutture;

controllo, comando e segnalamento di bordo;

controllo, comando e segnalamento a terra;

materiale rotabile.

Visto il decreto con cui ANSF ha rinnovato la qualifica di Verificatore indipendente di sicurezza (VIS) trasmesso con nota ANSF prot. n. 6235 del 27 marzo 2019 con riguardo ai sottosistemi strutturali e funzionali come di seguito riportati:

- infrastrutture;
- controllo, comando e segnalamento di bordo;
- controllo, comando e segnalamento a terra;
- materiale rotabile;
- manutenzione.

Considerato che, nella predetta istanza, la società ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 191/2010;

Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta società, nonché la conformità della stessa a quanto previsto dall'allegato VIII del citato decreto legislativo;

Vista la nota con cui il coordinatore del gruppo di lavoro conferma l'esito positivo dell'istruttoria svolta;

Decreta:

Art. 1

1. Alla società IIS Cert s.r.l. con sede legale in via Lungobisagno Istria, 29r 16141 Genova, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 191/2010, è rinnovato il riconoscimento quale organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV del citato decreto legislativo, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale di cui all'allegato II del decreto medesimo così come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2011, di seguito specificati:

- infrastrutture;
- controllo-comando e segnalamento:
 - controllo-comando e segnalamento di terra;
 - controllo-comando e segnalamento di bordo;
- materiale rotabile;
- manutenzione.

Art. 2

1. Le attività correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dal citato decreto legislativo.

2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni - come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.

Art. 3

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie - vigila sulle attività dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 191/2010, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di cui all'art. 1 del presente decreto, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo IIS Cert s.r.l. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art. 4

1. Il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi e ripetute irregolarità da parte dell'organismo IIS Cert s.r.l. nelle attività di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero qualora, in sede di vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti prescritti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.

3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui l'organismo IIS Cert s.r.l. non ottemperi, con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

4. I provvedimenti alla sospensione o revoca sono comunicati all'organismo, alla commissione ed agli altri stati membri.

Art. 5

1. Il presente decreto rinnova per ulteriori cinque anni il riconoscimento quale organismo notificato rilasciato con d.d. n. 37 del 27 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2014.

2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2019

Il direttore generale: Pujia

TUTTI FIGLI MA ALCUNI NON DI UNA SOLA MADRE!

Ho voluto pubblicare questo decreto (MIT), non tanto perché di possibile interesse di autorizzazione quanto, invece, per dimostrare – laddove ce ne fosse ancora bisogno – come sulla attestazione di certificazione della conformità, *finora intesa come obbligatoria di accreditamento per l'organismo notificato, abilitato a svolgere la procedura di conformità di prodotto*, i Ministeri non sono tutti “Sviluppo Economico”, di cui all'attuale MiSE ma, evidentemente, al di là di quelli che dispongono di beni normati da sola legislazione nazionale, quali le attrezzature di lavoro (...del doman non v'è certezza di accreditamento da parte del MLPS), anche quelli “a direttiva” possono essere gestiti *direttamente*, senza alcun bisogno della produzione di un certificato, sottoposto al riscontro di validità annuale, economizzando non solo il costo ma lo stesso stress che genera la sottoposizione all'esame di un audit di accreditamento. Infatti, il comma 2 dell'art.3 dispone, *con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso l'Organismo..., al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte*. Sic et simpliciter. E come la mettiamo (qualcuno si chiederà...) con l'Europa? Ebbene, questa si ritiene soddisfatta in ordine alla sua direttiva, in quanto è stabilito (c.4 dell'art.4) che “*i provvedimenti alla sospensione o revoca sono comunicati (omissis) agli altri Stati membri*”. E se qualcuno, ancora prima di leggere il decreto, pensasse trattarsi di un prodotto da... quisquilie e pinzillacchere, si ricrederà, non appena vedrà il riferimento a “sottosistemi dei sistemi ferroviari ad alta velocità e convenzionali” che, senza nulla togliere ad una PED, agli Ascensori, ai Giocattoli, al 462/01 etc. etc., dovrebbe avere un maggior grado di attenzionabilità, considerando l'insieme di complessità nel quale va ad operare l'organismo notificato (ma non *accredianamente* condizionato) che non deve badare ad investire tempo-denaro in *commenti, rilievi e osservazioni* di nessuna sostanza agli effetti della validazione della sua operatività.

Dr. Iginio S. Lentini

Presidente UN.I.O.N.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 gennaio 2019

Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. (19A00734)

(GU n.30 del 5-2-2019)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 dicembre 1983, n. 339;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, recante «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 giugno 1987, n. 148;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 aprile 1998, n. 81;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2005, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 ottobre 2005, n. 232;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 agosto 2012, n. 201;

Tenuto conto dell'evoluzione dei criteri e della normativa di prevenzione incendi avvenuta nell'ultimo trentennio con particolare riferimento alle misure inerenti la gestione della sicurezza sia in condizioni ordinarie che in caso di emergenza ed ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili;

Ritenuto necessario integrare la vigente normativa per gli edifici di civile abitazione di grande altezza, con idonee misure di esercizio commisurate al livello di rischio incendio ragionevolmente credibile e con l'indicazione degli obiettivi che devono essere valutati ai fini della sicurezza in caso di incendio dalle facciate degli edifici;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico

scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535;

Decreta:

Art. 1

Modifiche ed integrazioni al decreto
del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246

1. E' approvato l'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto e che modifica le norme tecniche contenute nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, sostituendo il punto «9. Deroghe» e introducendo, dopo il punto 9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio».

2. Le disposizioni contenute nell'allegato 1 al presente decreto si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo le modalita' previste dall'art. 3.

Art. 2

Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate
negli edifici di civile abitazione

1. Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:

a) limitare la probabilita' di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavita' verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all'interno della costruzione e inizialmente non interessati dall'incendio;

b) limitare la probabilita' di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell'edificio);

c) evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.

2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al comma 1, nelle more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili, la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell'interno puo' costituire un utile riferimento progettuale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento

delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per gli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.

Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati alle disposizioni dell'allegato 1 del presente decreto entro i seguenti termini:

a. due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le disposizioni riguardanti l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;

b. un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le restanti disposizioni.

2. Per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco l'avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti al comma 1, all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2019

Il Ministro: Salvini

Allegato 1
(Art. 1)

Modifiche ed integrazioni all'Allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246

Parte di provvedimento in formato grafico

BOLLETTINO TRIMESTRALE DENUNCE DI INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI

INAIL

I TRIMESTRE 2019

(Periodo: gennaio-marzo 2019)

2019



Il **Bollettino trimestrale** dell'Inail contiene informazioni riferite al numero delle denunce di infortunio e malattie professionali rilevato a partire dall'inizio di ciascun anno con riferimento ai periodi: gennaio-marzo (I trimestre), gennaio-giugno (II trimestre), gennaio-settembre (III trimestre) e gennaio-dicembre (IV trimestre). I dati esposti non sono definitivi in quanto soggetti a consolidamento in esito alla definizione amministrativa dei singoli casi.

Nel numero complessivo degli infortuni sono comprese anche le comunicazioni obbligatorie effettuate ai soli fini statistici e informativi da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, degli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

La pubblicazione è corredata da una **nota metodologica** sulle fonti dei dati statistici e da un **glossario** attinto dal modello di lettura della numerosità degli infortuni e delle malattie professionali.

Le tavole statistiche e i "dati elementari" relativi al numero delle denunce di infortunio e malattie professionali sono resi disponibili mensilmente nella sezione "Open data" del Portale Inail.

Il Bollettino è realizzato da Inail, Direzione centrale pianificazione e comunicazione. Per eventuali chiarimenti, possono essere inoltrate richieste all'indirizzo e-mail: dcpianificazione-comunicazione@inail.it.

È possibile richiedere l'intero documento in segreteria.



Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, giovedì 18 aprile 2019, alle 15.15 presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte.

Di seguito un estratto del comunicato stampa ufficiale

**Cordiali Saluti
Angelo Artale**

Dott. Angelo Artale

**Direttore Generale
FINCO**

**Via Brenta, 13 - 00198 Roma
tel.06.8555203 - fax.06.8559860**

**a.artale@fincoweb.org
www.fincoweb.org**

-SISTEMA SANITARIO NAZIONALE – DECRETO CALABRIA

Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (decreto-legge) .

...Omissis...

DECRETO SBLOCCA CANTIERI

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, ha approvato in seconda deliberazione un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

-Il testo semplifica le procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti, tenendo conto anche dei risultati della consultazione pubblica indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tra le principali novità vi sono l'istituzione di un regolamento unico all'interno del quale verranno riuniti una serie di provvedimenti attuativi del Codice dei contratti; la riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni; la possibilità di affidare gli interventi di manutenzione sulla base del progetto definitivo; la semplificazione e la velocizzazione delle procedure di aggiudicazione per appalti di importo inferiore alle soglie previste a livello comunitario, con la reintroduzione della preferenza del criterio del minor prezzo e l'eliminazione dell'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori; la possibilità, per le stazioni appaltanti, in caso di indisponibilità di esperti iscritti nell'albo tenuto dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), di nominare la commissione di gara anche solo parzialmente; lo sblocco della realizzazione di alcune opere pubbliche ritenute strategiche, prevedendo la nomina di commissari straordinari o l'esercizio di poteri sostitutivi.

Si introducono poi specifiche norme relative all'erogazione degli indennizzi a cittadini e imprese che stiano subendo disagi a causa del cantiere per la ricostruzione dell'ex ponte Morandi a Genova, nonché per le zone simiche.

Infine, il decreto semplifica la disciplina degli interventi nelle zone colpite da eventi sismici, con l'introduzione di un regime autorizzatorio differenziato a seconda che si tratti di interventi considerati "rilevanti", di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" e prevede ulteriori disposizioni urgenti per il potenziamento del Sistema Nazionale della Protezione Civile, attraverso servizi di allarme pubblico volti alla prevenzione delle calamità e alla tutela della vita umana.

FABBISOGNI STANDARD

Nota metodologica di aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2019 e determinazione dei coefficienti di riparto del fabbisogno standard per ciascun comune delle Regioni a Statuto ordinario (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, della Nota metodologica di aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2019 e determinazione dei coefficienti di riparto del fabbisogno standard per ciascun comune delle Regioni a Statuto ordinario, relativi alle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell'ambiente-smaltimento rifiuti, funzioni nel settore sociale-servizio di asilo nido, funzioni generali di amministrazione e gestione e controllo, funzioni di polizia locale, di viabilità e territorio, funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale).

Sul testo, approvato in esame definitivo, si è espressa favorevolmente la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

NOMINA DEI COMMISSARI PER LA SPENDING REVIEW

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato il conferimento all'on. Laura CASTELLI e all'on. Massimo GARAVAGLIA dell'incarico di Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività di razionalizzazione, riqualificazione e revisione della spesa pubblica, a norma dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

LEGGI REGIONALI

...omissis...

Il Consiglio dei Ministri è terminato alle 15.54.



- **Elevatori Magazine, “Armonizzare al più presto”** pag. 41
- **TelexAnie: “Il Parlamento approva le Direttive a tutela degli acquisti di beni e servizi online e offline da parte dei consumatori** pag. 42
- **TelexAnie: “La nuova disciplina in materia di azione classe diventa legge, ma l’entrata in vigore è prevista tra un anno** pag. 43
- **Studio Cataldi, “Codice Ateco: come trovarlo”** pag. 44
- **Studio Cataldi, “Fattura elettronica, stop alle deleghe tramite PEC”** pag. 45
- **Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 96618/2019** pag. 46
- **Invito Omaggio GIS Expo 2019** pag. 49

Harmonization: the sooner, the better

During the Anica round table, Giovanni Varisco and Giovanni Micciché addressed a problem already highlighted by the Elevatori magazine in previous issues: the "legal" situation of the two recently published amended standards: EN 81-21 (New Lifts in Existing Buildings) and EN 81-28 (Remote alarms on passenger and goods passengers lifts). Both standards have been published by UNI (in English so far), but have not yet received the declaration of harmonised standard (normally referred to as 'harmonisation') from the European Commission.

This process of harmonization is essential to users (designers, installers, maintenance technicians and inspection bodies) since the use of and compliance with a harmonised standard makes it possible to assume that the lift is designed, constructed and installed in compliance with the Lift Directive.

This is the condition defined as "presumption of conformity with the Lift Directive" by virtue of compliance with a standard defined as harmonised in relation to the Lift Directive.

Giovanni Micciché agreed on the situation described above and pointed out that it is not within the powers of UNI or CEN (European Committee for Standardisation) to define "harmonised standard" as this duty and right is attributed to the European Union which is currently in a situation of delay. He declared that the situation would hopefully be sorted out as soon as possible as it was caused by the overlap of many standards of different directives for which harmonization is required.

Such harmonisation is absolutely necessary so as to avoid problems for the industry, which certainly has standards that are up to date with the best safety requirements, but which cannot be applied to the full extent of their possibilities.

Armonizzare al più presto

Giovanni Varisco e Giovanni Micciché hanno affrontato, nel corso della tavola rotonda Anica, un problema già posto in evidenza dalla rivista Elevatori nei numeri precedenti. Si tratta della situazione "legale" in termini comunitari delle due norme recentemente modificate pubblicate: EN 81-21 (Ascensori Nuovi in Edifici Esistenti) e EN 81-28 (Teleallarmi per Ascensori). Entrambe le norme sono state pubblicate tempestivamente da UNI (per ora in lingua inglese), ma non hanno ancora ricevuto la dichiarazione di norma armonizzata (normalmente detta "armonizzazione") da parte della Commissione europea.

Tale processo di armonizzazione è fondamentale per l'utenza (progettisti, installatori, manutentori e organismi di verifica) in quanto l'impiego e il rispetto di una norma armonizzata consente di presumere che l'ascensore così progettato, costruito e installato risulta conforme alla direttiva ascensori. Si tratta della condizione definita come "presunzione di conformità alla Direttiva Ascensori" grazie al rispetto di una norma definita come armonizzata in relazione alla direttiva stessa. Giovanni Micciché ha concordato relativamente alla situazione esposta e ha segnalato che non rientra nei poteri di UNI né del CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) la definizione di "norma armonizzata" in quanto tale dovere e diritto è attribuito all'Unione europea che obiettivamente è in questo periodo in una situazione di ritardo, che si spera sarà colmata al più presto e che è stata provocata dalla sovrapposizione di molte norme di diverse direttive per le quali è necessario provvedere all'armonizzazione. Tale armonizzazione risulta assolutamente necessaria per evitare problemi di vario tipo al settore che dispone certamente di norme aggiornate ai migliori requisiti di sicurezza, ma che non possono essere applicate nella pienezza delle loro possibilità.

LEGISLAZIONE OSSERVATORIO

IL PARLAMENTO APPROVA LE DIRETTIVE A TUTELA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ONLINE ED OFFLINE DA PARTE DEI CONSUMATORI

Direttiva sui contenuti digitali - Direttiva sulle vendite dei beni

Il Parlamento Europeo ha approvato lo scorso 26 marzo un pacchetto di norme volte a **rafforzare la tutela dei consumatori negli acquisti sia online che tramite i canali tradizionali.**

Le due direttive sui contenuti digitali e sulla vendita di beni fanno parte della strategia per il mercato unico digitale, che mira a garantire un migliore accesso dei consumatori e delle imprese ai beni e ai servizi online in tutta Europa.

Le nuove leggi armonizzano i principali diritti contrattuali, quali i mezzi e le modalità di ricorso e di rimborso a disposizione dei consumatori.

Le norme sui contenuti digitali mirano a garantire che chi acquista o scarica musica, app, giochi o utilizza servizi cloud o piattaforme di social media sarà finalmente protetto qualora l'operatore non fornisca il contenuto digitale o ne fornisca uno difettoso.

Il testo prevede che **qualora il contenuto digitale difettoso non sia correggibile o sostituibile in un tempo ragionevole, il consumatore avrà diritto ad una riduzione di prezzo o al rimborso integrale entro 14 giorni.** E' prevista la presunzione che il difetto sussista già se il difetto si manifesta entro un anno dalla fornitura, senza che il consumatore ne debba fornire la prova.

Il diritto di garanzia anche per gli acquisti di contenuti digitali non può essere inferiore a due anni.

In considerazione del sempre maggiore valore economico che stanno assumendo i dati personali, particolarmente interessante è la previsione che riconosce pari diritti a quei consumatori che forniscono i propri dati personali in cambio di contenuti o servizi digitali; il rilascio dei propri dati personali viene di fatto riconosciuto, qual è in effetti, come una controprestazione equivalente al pagamento e conseguentemente all'utente vengono riconosciute le medesime tutele.

La direttiva sulla vendita di beni si applica ai prodotti o servizi acquistati sia on line che in un negozio tradizionale.

Il commerciante sarà in ogni caso, qualunque sia il canale di vendita, responsabile qualora il difetto del

prodotto si manifesti entro 2 anni dal momento in cui il consumatore ha ricevuto il prodotto.

La nuova normativa prevede che i consumatori che acquistano beni con elementi digitali avranno il diritto di ricevere gli aggiornamenti necessari durante tutto "il periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente attendersi" in base alla tipologia e alla destinazione dei beni e agli elementi digitali.

Entrambe le direttive dovranno essere sottoposte all'approvazione formale del Consiglio dei Ministri dell'UE, entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla GUCE e dovranno essere attuate dagli Stati membri entro 2 anni; conoscerne il contenuto in anticipo però è fondamentale per i professionisti al fine di pianificare le proprie strategie commerciali.

Avv. Eleonora Lenzi
Studio Legale Stefanelli

LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI AZIONE DI CLASSE DIVENTA LEGGE, MA L'ENTRATA IN VIGORE È PREVISTA TRA UN ANNO.

La riforma delle azioni di classe è ora diventata legge e attende di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Lo scorso 3 aprile 2019, il Senato ha infatti messo la parola fine al lungo iter legislativo, approvando il disegno di legge in materia di *class action*, la cui disciplina, per effetto della citata riforma, verrà "spostata" dal Codice del Consumo al Codice di Procedura Civile, mediante l'inserimento del nuovo Titolo VIII-bis del Libro IV, intitolato "*Dei procedimenti collettivi*".

Una delle principali novità derivanti da tale nuova collocazione sistematica della materia è sicuramente l'estensione dei soggetti legittimati ad esperire la *class action*, non più circoscritta ai soli consumatori e utenti. La nuova azione di classe, come riformata, si configurerà come un rimedio esperibile da parte di tutti coloro che vantano un diritto al risarcimento di danni contrattuali e extracontrattuali relativi alla lesione di "diritti individuali omogenei", a prescindere dalla loro qualità soggettiva. I soggetti legittimati a proporre tale azione saranno le organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statuari comprendano la tutela dei predetti diritti, purché iscritte in un apposito elenco pubblico istituito presso il Ministro della Giustizia, così come ciascun singolo componente della "classe".

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione oggettivo della *class action*, questa potrà riguardare sia l'accertamento della responsabilità dell'autore della

condotta lesiva (impresa o ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità), sia la condanna del responsabile al risarcimento del danno e alle eventuali restituzioni.

Altra novità interessante è quella rappresentata da una significativa estensione dei tempi entro i quali è possibile aderire all'azione, che potrà avvenire non solo successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza che ammette l'azione di classe, ma anche dopo la relativa sentenza di accoglimento. Un istituto, questo, sicuramente alieno alla cultura giuridica del nostro Paese. Inoltre, sempre per agevolare l'adesione all'azione di classe, è stata introdotta un'apposita procedura di adesione informatizzata nell'ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia.

Quanto alla procedura, la domanda per l'azione di classe potrà essere proposta con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata del Tribunale in materia di imprese competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Il procedimento sarà regolato dal rito sommario di cognizione *ex art. 702-bis ss.*, senza che possa essere disposto il mutamento del rito. Una disciplina *ad hoc* è anche prevista per gli accordi transattivi tra le parti, spettando al Tribunale, "*ove possibile*" (qualunque cosa questo significhi), formulare una proposta transattiva o conciliativa. Inoltre, tra le spese del procedimento è stato inserito un apposito compenso che, in caso di condanna, il resistente dovrà corrispondere al rappresentante comune della "classe". È altresì prevista la possibilità di esperire l'esecuzione forzata in forma collettiva, promossa dal rappresentante comune degli aderenti.

È infine specificamente disciplinata l'azione inibitoria collettiva rispetto ad atti e comportamenti posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, che può essere proposta da chiunque abbia interesse ad ottenere la cessazione o il divieto di reiterazione di tale condotta.

La nuova disciplina in materia di *class action*, che indubbiamente ne estende il campo di applicazione promuovendo il ricorso a tale rimedio, entrerà in vigore decorsi 12 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applicherà alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continueranno ad applicarsi le disposizioni al momento vigenti.

Avv. Martina Bischetti
Freshfields Bruckhaus Deringer

Codice Ateco: come trovarlo

I codici Ateco, come intuibile, sono moltissimi. Per individuare quale corrisponda alla propria attività è possibile consultare lo strumento che, fortunatamente, l'Istat ha reso disponibile online.

Tale strumento, raggiungibile sul sito dell'istituto, nell'apposita sezione "[Classificazione delle attività economiche Ateco 2007](#)", consente di ottenere il codice Ateco attraverso una semplice ricerca per parola chiave. Il risultato non ha valore legale ma statistico e può essere utilizzato nelle operazioni di denuncia o registrazione della propria attività.

Altro utile tool online sul codice Ateco è reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate nella sezione [strumenti Codici attività Ateco](#).

Fattura elettronica: stop alle deleghe tramite pec

di **Gabriella Lax** - Per la [fatturazione elettronica](#) finisce l'era delle deleghe tramite pec. Con provvedimento datato 17 aprile 2019 (in allegato), l'Agenzia delle Entrate ha stabilito la soppressione della procedura di trasmissione inizialmente prevista in via transitoria.



E-fattura, stop dal 31 maggio alle deleghe tramite pec

Viene dunque superata la fase di rodaggio del nuovo sistema.

Dal prossimo 31 maggio 2019 viene meno la modalità di invio delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di [fatturazione elettronica](#) stabilita per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della [delega](#) e che prevede l'invio, tramite pec, di un file contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, nonché la copia di quelle cartacee.

La nuova normativa cambia il **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018** nel quale erano state definite le modalità per il conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di [fatturazione elettronica](#). Considerato l'elevato numero di contribuenti e i volumi di fatture coinvolti nell'attuazione del nuovo adempimento, è [stato](#) predisposto un servizio che consente agli intermediari di inviare, con modalità sia "massiva" sia "puntuale", una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe loro conferite.

Inoltre, con l'obiettivo di consentire agli intermediari di disporre del tempo necessario per adeguare i propri sistemi alle nuove modalità di attivazione delle deleghe, è stata prevista, in via transitoria, la possibilità per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della [delega](#) (articolo 63, Dpr 600/1973) di trasmettere, tramite posta elettronica certificata, un file contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, nonché la copia delle deleghe cartacee (dati che essi devono acquisire e conservare, in originale, per permettere all'Agenzia di effettuare gli opportuni controlli).

Adesso, superata la fase di avvio della e-fattura, il nuovo provvedimento dispone «a decorrere dal 31 maggio 2019, la soppressione della procedura di invio delle deleghe mediante posta elettronica certificata».

Vai alla guida [La fatturazione elettronica](#)

[Scarica pdf provvedimento Ag. Entrate n. 96618/2019](#)



Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, come modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, come modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018

1.1 A decorrere dal 31 maggio 2019 è soppressa la modalità di presentazione dei moduli per il conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica di cui al punto 4.8 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, come modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018.

MOTIVAZIONI

L'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto l'obbligo di

fatturazione elettronica in relazione alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 291241 del 5 novembre 2018, successivamente modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, sono state definite nuove modalità per il conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

In particolare, considerata la vasta platea dei soggetti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica e gli ingenti volumi di fatture previsti, è stato realizzato un servizio che consente agli intermediari di inviare, sia con modalità "massiva" che "puntuale", una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe loro conferite, ai fini dell'attivazione automatica delle deleghe stesse, previa verifica di alcuni elementi di riscontro che l'intermediario deve indicare a garanzia dell'effettivo conferimento della delega da parte del contribuente.

Inoltre, in vista dell'imminente avvio dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019, anche al fine di consentire agli intermediari di disporre del tempo necessario per adeguare i propri sistemi alle nuove modalità di attivazione delle deleghe sopra richiamate, è stata prevista - in via transitoria - la possibilità, per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di trasmettere, tramite posta elettronica certificata, un *file* contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, nonché la copia delle deleghe cartacee, che gli stessi sono tenuti ad acquisire preventivamente e conservare, in originale, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell'Agenzia delle entrate.

Con il presente provvedimento, considerato il superamento della fase di avvio del processo di fatturazione elettronica, viene disposta, a decorrere dal 31 maggio 2019, la soppressione della procedura di invio delle deleghe mediante posta elettronica certificata prevista dal punto 4.8 del citato provvedimento del 5 novembre 2018.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

b) Normativa di riferimento:

- Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante disposizioni in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. n. 291241 del 5 novembre 2018 che individua le modalità per il conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, recante modifiche ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 17 aprile 2019

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA

Antonino Maggiore

Firmato digitalmente

UN.I.O.N. LE PECULIARITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Nel raffronto con le altre associazioni di categoria degli Organismi, al di là dei comuni servizi erogati ai propri iscritti, in parte similari, UN.I.O.N. ha le seguenti esclusività:

- A) Corsi di formazione periodico annuali sulle nuove normative tecnico-legislative e loro aggiornamenti, in merito anche alle norme sulla Conformità, UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e 17065, (in relazione alla dimostrazione annuale di frequenza insita nella permanenza dell'autorizzazione ministeriale);*
- B) UN.I.O.N. MAGAZINE – organo mensile esclusivo del mondo degli Organismi Notificati, Abilitati, Autorizzati (informazione-comunicazione-cultura, valori, operatività e funzionalità della certificazione di attestazione della conformità e delle ispezioni periodiche di impianti/servizi);*
- C) UN.I.O.A. associazione all'interno di UN.I.O.N. specifica degli Organismi di sola Ispezione;*
- D) Comitato di Controllo del Codice Deontologico UN.I.O.N. di cui fanno parte il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; oltre al Movimento Difesa del Cittadino;*
- E) Assemblea annua di 2 giorni con annesso Workshop riservato alle relazioni di Ministeri, Enti, Docenti, Consulenti;*
- F) Attività a Bruxelles in ambito UE: delega ai fini della dimostrazione di partecipazione ai lavori NB-Lift & Machinery e invio del report agli iscritti "Notificati"; GdL "Ad Hoc"; inserimento di un delegato UN.I.O.N. ai lavori di omogeneità dell'accreditamento europeo;*
- G) Concessione al nuovo iscritto di un periodo di prova (1 anno) per verificare "de visu" l'attività UN.I.O.N., pagando una quota ridotta, promozionale.*

CONTATTI

Via Michelangelo Peroglio, 15
00144 – Roma

Tel. 06.87694103
Fax 06.81151699
Cell. 3351004161

info@uni-on.it
unionitalia@legalmail.it

www.uni-on.it



UN.I.O.N. è l'Associazione delle imprese dei servizi di Certificazione CE di prodotto, operanti nella qualità di Organismo Notificato e Accreditato per varie Direttive comunitarie, regolamentate dal Governo con appositi decreti.

UN.I.O.N. è anche rappresentativa degli Organismi Abilitati, imprese parimenti autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai fini dell'esecuzione di verifiche periodiche di legge degli impianti, regolamentati da Decreti nazionali (DPR 462/01 e ATEX). L'Associazione riunisce le sole PMI del settore con un target dimensionale da piccola/media impresa.

UN.I.O.N. è anche rappresentativa dei Soggetti Autorizzati alle verifiche degli apparecchi di sollevamento (attrezzature di lavoro) di cui al D.M. 11.4.11 art. 71, abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

TEMATICHE E PROBLEMATICHE

Direttive UE di nuovo approccio e di approccio globale
Certificazioni CE
Legislazione nazionale ed europea
Ministeri: circolari, quesiti, risposte, proposte
Attività MiSE: DG MCCVNT
Attività MLPS: DG Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali
Legislativo, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale
Pareri legali e Pareri tecnici
Comportamento Organismi Notificati e/o Abilitati iscritti
Prodotti in attesa di regolamentazione
Lift & Machinery Notified Bodies Group – Bruxelles
UNI, CEI: norme e informativa di aggiornamento
Comitato di Controllo Codice Deontologico UN.I.O.N.
Lettere e segnalazioni pervenute: risposte
Assemblee, convegni, riunioni, Workshop
DPR 462/01 – operatività e problematiche/Accreditamento
DM 11.4.11 – operatività e problematiche
Ex DPR 162/99 – operatività e problematiche
Attività gruppi di lavoro (GdL)

Per la natura stessa dell'operatività degli Organismi Notificati/Abilitati e dei Soggetti parimenti autorizzati dalla P.A., il presente organo di stampa fa riferimento a UN.I.O.N. da cui attinge notizie, fatti, relazioni e situazioni di mercato, attività associativa, proposte e comunicazioni, pubblicando quant'altro pervenuto all'Associazione o al Direttore Responsabile del periodico stesso. Articoli, foto, disegni e manoscritti inviati alla redazione non si restituiscono. Gli articoli, anche se non firmati, impegnano, comunque, il Direttore Responsabile. È consentita la copia di parte del contenuto purché ne sia citata la fonte.

UN.I.O.N. rappresenta e tutela non solo gli interessi dei soci iscritti, ma attraverso i dettati di cui all'affidamento delle Direttive comunitarie di Nuovo Approccio, difende la sicurezza di consumatori e utenti nell'utilizzo di impianti, operando per la loro incolumità.

L'Associazione dialoga con le istituzioni – nazionali, regionali e comunitarie – per favorire la progressiva liberalizzazione dei mercati attraverso l'affidamento, funzionale e operativo, di impianti e prodotti non regolamentati.

L'Associazione diffonde la cultura morale dell'opera, essendosi dotata di un Codice Deontologico firmato dagli iscritti.

Attraverso la costituzione di 3 GdL, ciascuno specifico dei prodotti rappresentati dall'Associazione, assicura agli iscritti un luogo di incontro e di dibattito per l'analisi delle problematiche relative ad autorizzazioni e abilitazioni.

UN.I.O.N. partecipa con un proprio delegato alle riunioni periodiche di Direttiva Ascensori che si svolgono presso il Coordinamento Europeo degli OO.NN. a Bruxelles; permette l'immediata conoscenza delle decisioni prese e delle tematiche analizzate, attraverso i verbali e la eventuale traduzione della documentazione.

UN.I.O.N. MAGAZINE è l'organo di stampa, di comunicazione e informazione mensile che l'Associazione privilegia nella trattazione di tematiche legislative nazionali e comunitarie, di quesiti tecnici, di notazioni, interventi presso la P.A., oltre ad essere prezioso unico strumento di approfondimento della complessiva attività degli Organismi Notificati e Abilitati.

La sede centrale dell'Associazione è a Roma e la copertura operativa degli iscritti assicura la copertura sull'intero territorio.



ELENCO ASSOCIATI 2019

ORGANISMI NOTIFICATI (Ascensori, Macchine e PED) e ORGANISMI ABILITATI (DPR 462/01 e DM 11.04.11)

REGIONE ASSOCIATI	INDIRIZZO	AUTOR. 462 (21)	ART. 71 (13)	NOTIF. (12)	DIR. MACCHINE PED (2)	E-MAIL PEC	TEL./FAX
TRENTINO ALTO ADIGE							
IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	Via Marie Curie, 17 39100 Bolzano	462	X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@iesbz.it iesbz@pec.brennercom.net	0471/301611 0471/326266
TVE SRL	Via Kufstein, 1 – 38121 Trento	462	X			info@tve-se.eu tve@pec.it	0461/935118 0461/959150
MESSTECHNIK SUD SRL	Via Vittorio Veneto, 35 39100 Bolzano	462				info@messtechnik-sued.com messtechnikued@pec.it	340/4789742 0471/972697
VENETO							
C.T.E. CERTIFICAZIONI SRL	Viale del Lavoro, 14 35020 Ponte S. Nicolò (PD)	462	X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@cte-certificazioni.com cte-certificazioni@pec.it	049/635551 049/8987317
LOMBARDIA							
C.S.D.M. SRL	Via E. Caviglia, 3 – 20139 Milano	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@csdm.it csdm@pec.csdm.it	02/56816188 02/56818575
SICAPT SRL	Via Palestro, 20 – 23900 Lecco			ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@sicapsrl.com mail@pec.sicapsrl.com	0341/353721 0341/371327
VERIGO SRL	Via A. Stradivari, 3 20833 Giussano (MB)	462				info@verigo.it verigo@legalmail.it	0362/314111 0362/1631158
E.C.C. SRL	P.zza Giovine Italia, 4 21100 Varese	462				info@eccsrl.it info@pec.eccsrl.it	0332/1800100 0332/1800101
E.C.S. SRL EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Via Cremona, 36 – 46100 Mantova		X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		ecs@ecs-cert.com ecs@pec.ecs-cert.com	0376/288510 0376/287104
T-SYSTEM SRL	P.zza della Stazione, 5A 22073 F. Mornasco (CO)	462				tssystem@live.it t-system@legalmail.it	031/891267 031/4039569
ISPEDIA SRL	Via Ronco, 8 – 25064 Gussago (BS)		X			info@ispedia.it ispedia@pec.it	0364/456500 0364/456500
ETI CONSULTING SRL	Via Manzoni, 35 – 20855 Lesmo (MB)	462				etikonsulting@virgilio.it etikonsultingsrl@actalispec.it	0362/1570947 0362/1570949
VERIFICATORI ASSOCIATI ITALIANI SRL	Via Giovanni Plana, 101 27058 Voghera (PV)	462	X			achillecester2000@yahoo.com vaisrl@pec.it	0383/369792 0383/640884
E.T.C. EUROPEAN TECHNOLOGICAL CERTIFICATION SRL	Via Piero e Alberto Pirelli, 16 20126 Milano		X		DIRETTIVA MACCHINE; PED TPED 2010/35/UE	info@eurotechcert.it postacertificata@pec.eurotechcert.it	02/6473693 02/66114728
PIEMONTE							
A. & C. SRL	Strada del Drosso, 128/23 10135 Torino	462				amministrazione@ac-srl.com aecsr@mypec.eu	011/3473681 011/3273633
OCERT SRL	Via Spalato 65/B – 10141 Torino	462	X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@ocert.it ocert@pec.it	011/3191611 011/3804222
CST SAS	Via Broglia 5/7 – 10023 Chieri (TO)	462	X			cst.piemonte@libero.it cst.piemonte@pec.cstpiemonte.com	011/9400410 011/4230078
AGENZIA BELTRAMO SNC	Via C. Borra 17/21 10064 Pinerolo (TO)	462	X			info@beltramo.it beltramo@pec.it	0121/76276 0121/700215
BOREAS SRL	Via Giuseppe Garibaldi 7 10122 Torino		X			info@boreas.it info@pec.boreas.it	011/8174896 011/5692074

Elenco Associati 2019 – Rev. 07 del 07/01/2019

EMILIA ROMAGNA							
I.C.E.P.I. SPA	Via Paolo Belizzi, 29/31/33 29122 Piacenza	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.	DIRETTIVA MACCHINE: PED TPED 2010/35/UE	info@icepi.com icepi@spt.it	0523/609585 0523/591300
LAZIO							
I.N.C.S.A. SRL	Via M. Peroglio, 15 00144 Roma	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@incsa.it incsa srl@pec.it	06/52207850 06/52247268
CAMPANIA							
S.I.C. SRL	Via Nofilo, 13 – 84080 Comune Pellezzano (SA)	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@certificazionisic.com certificazionisic@pec.it	089/2756576 089/2751642
AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL	Via Capitan Luca Mazzella 6 – 82100 Benevento	462	X			info@azzurra-certificazioni.it azzurra.certificazioni.srl@pec.it	0824/482200 0824/482200
PUGLIA							
A.E.M.P ENGINEERING SERVICE SRL	Via Carlo Rosa 62 – 70032 Bitonto (BA)	462				info@aemp.it aemp@pec.it	080/3741012
E.M.Q-DIN SRL	Via Duomo, 6 – 70033 Corato (BA)	462	X	ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@emq-din.it amministrazione@pec.emq-din.it	080/3588849 080/9995279
SICILIA							
*OEC ORGANISMO EUROPEO DI CERTIFICAZIONE SRL (A LATERE DA GENNAIO 2018)	Via Carucci, 7 – 98048 Spadafora (ME)			ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@oecsr.it oeccmessina@arubapec.it	090/9941695 090/9941033
SARDEGNA							
*AUTOMATOS SRL	Via Tuveri, 102 – 09129 Cagliari	462		ex DPR 162/99 & S.M.I.		info@automatos.it automatos@pec.it	070/2341315 1786065800

*ORGANISMI ADERENTI "A LATERE" – RAPPRESENTANZA NB-LIFT